



Tribunale di Brindisi

Presidenza

N. 838 Prot.

Brindisi, 14.04.2020

O G G E T T O: protocollo condiviso da Tribunale ordinario di Brindisi, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, Ordine degli Avvocati di Brindisi, ANM Brindisi, Camera penale di Brindisi.

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI
SERVIZI - UFFICIO I AFFARI GENERALI
R O M A

AL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA
R O M A

AL SIG. PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO
L E C C E

AL SIG. PROCURATORE GENERALE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO
L E C C E

AL SIG. PREFETTO
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
B R I N D I S I

AL SIG. PROVVEDITORE REGIONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
B A R I

AL SIG. QUESTORE
QUESTURA DI BRINDISI

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE
DEI CARABINIERI DI BRINDISI

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA DI BRINDISI

Si trasmette protocollo condiviso per la celebrazione delle udienze "da remoto" nei procedimenti penali, sottoscritto in data 9.04.2020.

Lo stesso è operativo limitatamente alla fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 fissata al 30 giugno 2020 e sarà aggiornato a seguito di eventuali modifiche normative.

IL PRESIDENTE
dott. Alfonso Pappalardo



**Protocollo condiviso da
Tribunale ordinario di Brindisi
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi
Ordine degli Avvocati di Brindisi
ANM – Brindisi
Camera penale di Brindisi**

e con il coinvolgimento degli Istituti Penitenziari di Brindisi-Lecce-Taranto e con la Questura di Brindisi, il Comando CC di Brindisi e il Comando GdF di Brindisi

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"*;

Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Considerato che il D.L. n.11 ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando, *"per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia"*;

Considerato che l'art. 83 co. 12 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 pubblicato in pari data sulla G.U.R.I. prevede che, ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale (porte chiuse per ragioni di igiene, n.d.R.), dal 09 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera con delibera plenaria dell'11.3.2020 (*"ulteriori linee guida in ordine all'emergenza Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020"*) ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi *"la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziaria"*;

Rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF *alla predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L."*

Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for business" e "Teams" che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 bis comma 3 disp. Att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire *"con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto"*;

Rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato l'aula di udienza al luogo ove l'imputato si collega e che l'art. 146 bis disp att, comma 4-bis, prevede, in tutti i processi nei quali si procede

con il collegamento audiovisivo che , il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento;

Considerato che tale modalità di partecipazione all'udienza, nonché quanto stabilito dal presente protocollo, ha carattere eccezionale, per la necessità di contrastare l'emergenza epidemiologica COVID-19 e contribuire così alla realizzazione delle misure di contenimento prescritte dalle norme citate;

Visto l'art. 83 commi 5 e 7 del DL n. 18/20 secondo cui, per i procedimenti non sospesi i capi degli uffici giudiziari possono adottare *"linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze"*;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

1 Campo di applicazione

Il protocollo stabilisce linee di gestione condivisa per la celebrazione delle udienze "da remoto" nei procedimenti penali secondo le tipologie di seguito specificate.

Il protocollo è operativo limitatamente alla fase di emergenza, allo stato fissata al 30 giugno 2020. Sarà aggiornato a seguito di eventuali modifiche normative.

2 Disposizioni comuni per l'ufficio Gip e il settore dibattimentale

2.1 Il sistema di collegamento

Il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato nella piattaforma Microsoft Teams fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile, mediante invito, da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine e l'avvocatura.

In alternativa potrà essere utilizzata la piattaforma *Skype for Business*, anch'essa fornita dal Ministero della Giustizia ovvero, nei casi previsti, la videoconferenza ai sensi dell'art. 146 bis disp. att. c.p.p.

2.2 Collegamento con indagato/imputato - individuazione dei procedimenti

La trattazione dei procedimenti in videocollegamento sarà possibile solo con persone detenute in carcere o agli arresti domiciliari. Nella seconda ipotesi solo per le udienze di convalida e rito direttissimo ovvero interrogatori di garanzia.

Negli altri procedimenti per i quali la persona indagata/imputata è agli arresti domiciliari ovvero con misura non custodiali, la trattazione da remoto, nei casi che saranno di seguito specificati, sarà consentita solo quando, alla richiesta del difensore di procedere con tali modalità, si accompagni espressa dichiarazione dell'indagato/imputato che non intende presenziare ed accetta che il procedimento venga trattato in sua assenza.

2.3 Modalità di collegamento

La persona indagata/imputata, se detenuta in carcere, sarà presente in videocollegamento dall'istituto penitenziario, eventualità già sperimentata con la fattiva collaborazione degli istituti penitenziari del distretto.

Se agli arresti domiciliari, limitatamente ai casi di udienze di convalida dell'arresto/fermo e rito direttissimo e interrogatorio di garanzia ai sensi dell'art. 294 c.p.p., sarà presente in videocollegamento con l'ufficio di PG che ha proceduto all'arresto ovvero altra articolazione.

Grazie alla sensibilità dimostrata dal Questore e dai Comandanti del Gruppo Carabinieri e della Guardia di Finanza di Brindisi è stata già positivamente sperimentata la fattibilità della possibilità di celebrazione da remoto.

Gli imputati/indagati verranno, di norma, autorizzati a recarsi senza scorta nel luogo loro assegnato per il collegamento.

2.4 Pubblico Ministero – difensori – altre parti

Nei procedimenti per i quali è possibile procedere alla trattazione da remoto, anche difensore e Pubblico Ministero potranno chiedere di partecipare con tale modalità collegandosi da sito nella loro disponibilità.

La scelta è rimessa alla discrezionalità della parte.

Per quanto riguarda, in particolare il difensore potrà partecipare all'udienza con le seguenti modalità:

- a) presenza in carcere o nell'ufficio di PG unitamente al suo assistito;
- b) a distanza nell'aula di udienza del giudice (ed in questo secondo caso gli sarà assicurata la possibilità di consultarsi riservatamente con il suo assistito, per mezzo di strumenti o accorgimenti tecnico- organizzativi idonei);
- c) a distanza dal suo studio o da locale del Consiglio dell'ordine; anche in questo caso gli sarà assicurata la possibilità di consultarsi riservatamente con il suo assistito

La scelta delle varie opzioni è affidata alla discrezionalità del difensore che dovrà tempestivamente comunicare agli uffici, a mezzo P.E.C., dove intende presenziare.

Analoga possibilità di collegamento da remoto potrà essere richiesta e concessa ad altri soggetti quali periti, consulenti ed interpreti.

Sono esclusi dalla possibilità di trattazione da remoto – fermo restando il collegamento con l'indagato/imputato detenuto in carcere – i procedimenti che richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti.

Resta inteso che nei processi in cui l'imputato/indagato sia presente in udienza nell'aula del Giudice, lo saranno anche le altre parti.

2.5 Collegamento da remoto del difensore

Nel caso in cui intenda avvalersi della terza opzione, vale a dire il collegamento da remoto con sito privato nella sua disponibilità, dovrà comunicare tempestivamente la scelta esclusivamente a mezzo pec, ovvero alla PG nel caso di nomina contestuale all'arresto, del seguente contenuto;

- a) si impegna a collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate;

b) aderisce al protocollo e rinuncia ad ogni eventuale eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art.183 c.p.p.).

c) si impegna ad una preventiva verifica del collegamento almeno un giorno prima e, in caso di esito non positivo comunicherà immediatamente quale altra opzione sceglierà.

Il difensore dovrà, inoltre, comunicare un recapito telefonico e un indirizzo e-mail non certificato per il successivo collegamento.

Il difensore, nel corso dell'udienza, confermerà espressamente gli impegni di cui ai punti a) e b).

Nel caso di incompletezza della dichiarazione e/o delle indicazioni di cui sopra il difensore sarà parteciperà da postazione collocata in Tribunale.

Analoga soluzione nel caso in cui non faccia pervenire alcuna comunicazione.

L'elenco di tali adempimenti sarà contenuto nella comunicazione della fissazione di udienza

2.6 Colloqui

Al difensore andrà garantita la possibilità di comunicazioni riservate con il suo assistito.

Negli interrogatori prima e dopo l'espletamento dell'attività.

Negli altri casi anche durante l'attività compatibilmente con i limiti derivanti dalla modalità di collegamento scelta.

Pertanto:

- l'istituto penitenziario dovrà consentire l'utilizzo di una linea telefonica riservata tra difensore e indagato/imputato; anche a tale riguardo il difensore dovrà comunicare il numero telefonico che utilizzerà per i colloqui;

- nel caso di presenza in Tribunale, ove non sia stato effettuato in precedenza, il colloquio potrà avvenire da una linea telefonica in dotazione al Tribunale ma il difensore dovrà, contestualmente alla richiesta di partecipazione in video-collegamento dichiarare di voler usufruire di tale possibilità entro 30 minuti dal collegamento;

- l'ufficio di polizia giudiziaria presso il quale sarà presente la persona agli arresti domiciliari dovrà consentire l'utilizzo di una linea telefonica riservata tra difensore e indagato/imputato; ove non sia stato effettuato in precedenza, il colloquio potrà avvenire da una linea telefonica in dotazione al Tribunale ma il difensore dovrà, contestualmente alla richiesta di partecipazione in video-collegamento dichiarare di voler usufruire di tale possibilità a partire da 30 minuti dal collegamento.

2.7 Consultazione e copia atti

Per la consultazione e disponibilità degli atti consultabili dovrà essere favorita il più possibile la modalità di trasmissione telematica mediante posta elettronica ovvero, quando sia possibile, mediante la piattaforma TEAMS.

Nell'ambito di tale principio generale per specifiche modalità si fa rinvio a quanto si preciserà per le varie tipologie di procedimenti.

2.8 L'udienza

Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (PM, indagato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.

Il difensore confermerà espressamente gli impegni assunti richiedendo di partecipare con collegamento da remoto.

Il Giudice acquisirà comunque il consenso alla trattazione dell'udienza con i collegamenti da remoto da tutte le parti (ivi compreso l'indagato).

L'udienza verrà videoregistrata con l'applicativo TEAMS e la registrazione verrà allegata al verbale e messa a disposizione delle parti.

Nel corso dell'udienza si darà atto che non vi sono altri atti oltre quelli inviati. Nel caso in cui vi siano altri atti verranno condivisi sullo schermo.

Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi, nei limiti consentiti dal procedimento, atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica dell'ufficio. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza che sarà comunque registrata attraverso l'apposita funzione disponibile su teams. Gli atti, i documenti e le istanze verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo e immediatamente rimossi dalla "stanza virtuale" attivata in "Teams".

Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

Sarà, comunque, garantita la presenza di un difensore d'ufficio (anche da remoto) secondo turni di reperibilità predeterminati e individuati nel rispetto dell'art. 29 disp. att. al c.p.p.

La Direzione della casa circondariale o l'ufficio di PG presso cui sarà presente l'indagato/imputato dovrà assicurare la presenza in loco di un ufficiale di p.g. che svolga le funzioni e rediga il verbale di cui al comma 6 dell'art. 146-bis disp. att. c.p.p., che dovrà essere sottoscritto da lui e dalle persone intervenute e trasmesso immediatamente via P.E.C. alla cancelleria del giudice, che lo alleggerà al verbale di udienza sottoscrivendolo unitamente al cancelliere.

Si darà atto, infine, che le parti sono nella impossibilità di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137, comma 2, c.p.p.

2.9 Notifiche e comunicazioni

Le notifiche e comunicazioni, salvo quanto in seguito specificato, saranno fatte:

- dal Tribunale.
- al PM e al difensore tramite PEC/SNT.
- alla parte presso il difensore di fiducia come previsto dall'art. 83 comma 14 DL 18/20 o ovvero domiciliatario;
- alla parte presso il difensore d'ufficio; sarà cura del difensore comunicare tempestivamente a mezzo P.E.C. all'ufficio del Tribunale interessato l'impossibilità di notificare l'assistito;
- dal PM con p.e.c.
- dal difensore con p.e.c.;

Al fine di agevolare le notifiche per la ridotta presenza di personale di cancelleria, considerate le restrizioni e il ricorso al "lavoro agile" saranno consentite, dal Tribunale, anche le notifiche con p.e.c. ordinaria dell'ufficio. In tal caso il difensore e/o il PM dovranno confermare, con lo stesso mezzo, l'avvenuta ricezione dell'atto.

3 Udienze di convalida arresto/fermo/interrogatorio ex 294 c.p.p. davanti al Gip

3.1 Le udienze di convalida

Tutte le udienze di convalida dell'arresto o del fermo -nonché gli interrogatori di garanzia ex art. 294 c.p.p.- saranno tenute in videocollegamento, mediante Microsoft Teams con le modalità descritte nel punto 2 Disposizioni comuni per l'ufficio Gip e il settore dibattimentale.

La persona arrestata/fermata/interrogata:

- se detenuta in carcere sarà presente in videocollegamento dall'istituto penitenziario;
- nel caso di custodia presso uno dei luoghi indicati dall'art. 284 comma 1 c.p.p., sarà interrogata in un ufficio di polizia giudiziaria.

3.2 Modalità di partecipazione

Il difensore partecipa all'udienza da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di partecipare fisicamente all'udienza in Tribunale ovvero dal luogo ove si trova la persona arrestata/fermata per partecipare all'udienza. Il pubblico ministero partecipa all'udienza da remoto mediante collegamento assicurato dall'ufficio della Procura della Repubblica.

3.3 Oneri della polizia giudiziaria

La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto/fermo trasmetterà tempestivamente all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero di turno il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e Word, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.

Provvederà, inoltre, a caricare gli atti in formato PDF sul "Portale NDR" nel campo riservato agli atti urgenti.

Comunicherà al difensore - ove possibile - il nominativo e il recapito di uno dei familiari dell'arrestato.

Segnerà appena possibile all'ufficio del Gip, la sede dell'ufficio o reparto di PG prescelto per l'interrogatorio della persona agli arresti domiciliari, unitamente ad un recapito telefonico ed all'indirizzo e-mail non certificata da utilizzare per il collegamento.

3.4 Ufficio della Procura della Repubblica

La segreteria del Pubblico Ministero di turno procederà mediante importazione dal "Portale NDR", ovvero, qualora non sia possibile, con altre modalità tradizionali (cartaceo), alla iscrizione ed alla formazione del fascicolo digitale (comprendente la copia della copertina con numero RGNR, il verbale di arresto e gli atti allegati) ed alla trasmissione per via telematica:

- all'ufficio del GIP, con valore ai fini di deposito; Per ovviare a eventuali difetti di ricezione sarà dato un preavviso telefonico dell'invio telematico degli atti con annotazione sull'originale del fascicolo.

- all'indirizzo PEC del difensore con le modalità specificate al punto 1 (PEC snt/tiap o ordinaria); mezzi alternativi di trasmissione potranno essere di volta in volta concordati con lo stesso difensore

3.5 Il difensore

All'atto della nomina, qualora sia presente nell'ufficio di PG, il difensore comunicherà alla PG con quale modalità intende partecipare all'udienza di convalida con **le dichiarazioni già indicate nel punto 2.4** (Pubblico Ministero – difensori – altre parti), nonché recapito telefonico e indirizzo e-mail non certificato per il collegamento.

Qualora non vi abbia provveduto dovrà al più presto e, comunque, dopo la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, provvedere ad inviare, via PEC, all'Ufficio GIP, apposita dichiarazione.

Si ribadisce che nel caso di assenza o incompletezza della dichiarazione il difensore parteciperà dai locali del Tribunale – sezione Gip/Gup.

Con gli stessi atti segnalerà la volontà di usufruire di colloqui con il carcere segnalando utenza che sarà adoperata per le chiamate, ovvero, qualora sia in tribunale, la volontà di comunicare con il proprio assistito dal Tribunale con le modalità già precisate nei punti precedenti.

3.6 L'Ufficio Gip

Ad avvenuta fissazione dell'udienza di convalida, l'Ufficio del Gip darà e darà avviso quanto prima al PM, al difensore ed all'indagato, con le modalità già indicate, indicando:

- le modalità di svolgimento dell'udienza con videocollegamento;
- le opzioni di scelta del difensore circa la sua partecipazione;
- le dichiarazioni che dovrà inviare;
- la sede dell'ufficio o del reparto o ufficio di polizia giudiziaria prescelto per la videoconferenza presso il quale la persona arrestata/fermata/interrogata verrà, di regola, autorizzata a recarsi senza scorta per celebrare l'udienza da remoto.

Alla comunicazione saranno allegate succinte istruzioni di utilizzo secondo il modello allegato al presente protocollo.

3.7 L'udienza di convalida/interrogatorio

Le modalità di svolgimento delle udienze sono quelle già indicate nel punto 2.8 (L'udienza).

Si ribadisce che nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi, nei limiti consentiti dal procedimento, atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica dell'ufficio. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza che verrà comunque registrata attraverso l'apposita funzione disponibile su teams.

I provvedimenti, gli atti, i documenti e le istanze verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo e immediatamente rimossi dalla "stanza virtuale" attivata in "Teams" e trasmessi con modalità telematica all'indirizzo prot.procura.brindisi@giustiziacert.it, nonché, per conoscenza, all'indirizzo istituzionale (NN@giustizia.it) del PM titolare del procedimento e al difensore che lo richieda.

3.8 Richieste di misura cautelare e relativi interrogatori ai sensi dell'art. 294 c.p.p.

Le richieste di misura cautelare e gli atti relativi saranno trasmessi in via ordinaria e accompagnati, ove disponibile, da una copia in formato digitale.

La trasmissione del provvedimento al PM per l'esecuzione sarà fatta via P.E.C. all'indirizzo prot.procura.brindisi@giustiziacert.it, nonché, per conoscenza, all'indirizzo istituzionale (NN@giustizia.it) del PM titolare del procedimento.

Per il deposito degli atti dopo l'esecuzione della misura la cancelleria del Gip, qualora sia disponibile una copia in formato digitale, con l'avviso ex art. 293 terzo comma c.p.p., informerà il

difensore che potrà eventualmente chiedere copia – specificando eventualmente di quali atti – da trasmettersi via P.E.C.

4 Udienze di convalida e con rito direttissimo

4.1 Le udienze di convalida dinanzi e rito direttissimo

Le udienze di convalida dinanzi al Tribunale e la contestuale celebrazione del giudizio direttissimo si svolgono in videoconferenza con le modalità già descritte nella parte generale (v. § 2 Disposizioni comuni per l'ufficio Gip e il settore dibattimentale).

Il Tribunale, monocratico o collegiale, siederà nell'aula in videocollegamento con l'imputato ed eventualmente con le parti

Analogo svolgimento avranno i giudizi che, dopo la convalida, proseguono con rito alternativo (atteggiamento o abbreviato semplice non condizionato) in data diversa in ragione del termine a difesa, qualora venga applicata una misura custodiale.

In caso di impossibilità di utilizzo dell'impianto di fonoregistrazione mediante collegamento con le postazioni telematiche predisposte in aula, l'addetto al servizio stenotipia curerà l'attivazione dell'audio-registrazione dalla funzione prevista in stanza virtuale e da questa estrapolerà supporto informatico e trascrizione; quest'ultima sarà riversata in stanza virtuale con la funzione caricamento files.

La registrazione della videoconferenza verrà archiviata nell'applicazione "streaming" della "stanza virtuale" e verrà trascritta dal servizio di stenotipia.

In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza seguirà le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale, ad orario convenuto tra le parti processuali.

Per la postazione dell'imputato si richiama quanto previsto nella parte generale e per le convalide dinanzi al GIP: dal carcere nel caso di imputati detenuti; dall'ufficio individuato dalla PG che ha proceduto all'arresto.

4.2 Modalità di partecipazione

Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, potrà comunicare alla p.g., entro 30 minuti, se intende partecipare all'udienza presso il luogo dove si trova l'arrestato, in aula, ovvero da remoto mediante collegamento telematico.

In tale ultima ipotesi dovrà dichiarare quanto già precisato nella parte generale:

- a) si impegna a collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate;
- b) aderisce al protocollo e rinuncia ad ogni eventuale eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art.183 c.p.p.).
- c) si impegna ad una preventiva verifica del collegamento almeno un giorno prima e, in caso di esito non positivo comunicherà immediatamente quale altra opzione sceglierà.

Il difensore dovrà, inoltre, comunicare un recapito telefonico e un indirizzo e-mail non certificato per il successivo collegamento.

Il difensore, nel corso dell'udienza, confermerà espressamente gli impegni di cui ai punti a) e b).

Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.

In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione in aula.

In tal caso, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto telefonico da parte della polizia giudiziaria, anche mediante la presenza di un interprete (ove necessario).

Anche il Pubblico Ministero potrà avvalersi della possibilità di partecipazione con collegamento da remoto.

Sarà, infine, assicurata la possibilità di un'interlocuzione diretta e separata tra difensore e PM per l'eventuale definizione del procedimento ai sensi dell'art 444 c.p.p..

4.3 Oneri della Polizia Giudiziaria

La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto/fermo trasmetterà tempestivamente all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero di turno il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e Word, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.

Provvederà, inoltre, a caricare gli atti in formato PDF sul "Portale NDR" nel campo riservato agli atti urgenti.

Comunicherà al difensore - ove possibile - il nominativo e il recapito di uno dei familiari dell'arrestato.

Indicherà al difensore la sede attrezzata per la videoconferenza, presso la quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto e presso la quale lo stesso difensore potrà scegliere di partecipare all'udienza.

4.4 Ufficio della Procura della Repubblica

Il pubblico ministero, che potrà partecipare anche mediante collegamento telematico via Microsoft Teams, indicherà al difensore la sede dell'ufficio o del reparto o ufficio di polizia giudiziaria prescelto per la videoconferenza tra quelli attrezzati, nel caso di imputati agli arresti domiciliari.

La segreteria del Pubblico Ministero di turno procederà mediante importazione dal "Portale NDR", ovvero, qualora non sia possibile, con altre modalità tradizionali (cartaceo), alla iscrizione ed alla formazione del fascicolo digitale, (comprendente la copia della copertina con numero RGNR, il decreto di presentazione all'udienza - ai sensi dell'art. 449 c.p.p. - sottoscritto e scansionato, il verbale di arresto con i relativi atti allegati) ed alla sua trasmissione per via telematica, quanto prima:

- al difensore (attraverso l'indirizzo e-mail dallo stesso indicato)
- alla cancelleria della Sezione Penale, con valore ai fini di deposito, mediante trasmissione agli indirizzi di posta elettronica a ciò dedicati;
- al pubblico ministero previsto in udienza nel giorno indicato

Il decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli istituti penitenziari o degli uffici di P.G. presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto e quello del difensore.

Il decreto indicherà inoltre il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato e, se necessaria, la presenza di un interprete specificando la lingua.

Nella e-mail trasmessa alla Cancelleria della Sezione Penale verrà allegata anche prova dell'avvenuta trasmissione degli atti al difensore almeno due ore prima dell'inizio dell'udienza.

4.5 Il Tribunale

Le modalità di svolgimento delle udienze sono quelle già indicate nel punto 2.8 (L'udienza).

Il giudice che procede stabilirà il collegamento attraverso la piattaforma Microsoft TEAMS, creando apposita stanza virtuale, secondo le indicazioni ricevute con l'atto di presentazione, dopo che il difensore avrà avuto modo di consultare gli atti in tempi tali da consentire allo stesso di esaminarli e stabilire le interlocuzioni preliminari con il suo assistito e i suoi familiari.

Alla stanza virtuale saranno invitati dal giudice che procede, il PM, la PG, il difensore - mediante indirizzi di posta elettronica indicati al momento dell'arresto - il servizio di stenotipia, l'interprete, ove previsto.

Ove necessario, gli ospiti della stanza virtuale si avvarranno delle funzioni accessorie della piattaforma, quali condivisione di documenti informatici, chat, lavagna telematica, caricamento di immagini, condivisione di schermo etc.

In ogni caso, ove necessario, la comunicazione degli atti avverrà a mezzo posta elettronica.

Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (pubblico ministero assegnato all'aula di udienza, polizia giudiziaria/imputato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, con decreto motivato, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.

Imputato e difensore confermeranno preliminarmente l'accettazione della modalità di svolgimento dell'udienza come previsto nella parte generale.

La Cancelleria provvederà ad inviare gli atti della convalida via email all'indirizzo PEC del difensore, a quello della P.G. procedente ed alla Procura della Repubblica all'indirizzo prot.procura.brindisi@giustiziacert.it.

Di tutto quanto avvenuto nel corso della videoconferenza e dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza, come sopra prodotto.

5 Altri procedimenti

I processi diversi da quelli indicati nei punti precedenti e che non si sospendano ai sensi del DL 18/20, potranno essere trattati con modalità telematiche solo quando riguardino imputati detenuti in carcere o con misura di sicurezza detentiva.

In tal caso valgono le disposizioni precedenti.

Come precisato nella parte generale sono esclusi dalla possibilità di trattazione da remoto – fermo restando il collegamento con imputato detenuto in carcere – i procedimenti che richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti.

In tutti i processi dinanzi al Tribunale collegiale è comunque assicurata la presenza del collegio giudicante nell'aula di udienza.

Resta inteso che nei processi in cui l'imputato sia presente in udienza nell'aula del Giudice, lo saranno anche le altre parti.

Negli altri processi con imputati non detenuti, che non vanno sospesi, sarà possibile la trattazione da remoto - con le limitazioni di cui ai periodi precedenti – laddove all'istanza del difensore si accompagni l'espressa rinuncia dell'imputato a partecipare con richiesta che si proceda in sua assenza.

6 Disposizioni finali

Il presente protocollo sarà operativo fino al 30 giugno 2020, salvo proroghe.

Le parti si impegnano ad una prima verifica nel termine di quindici giorni e, successivamente, nel corso della sua esecuzione ad apportare le modifiche necessarie.

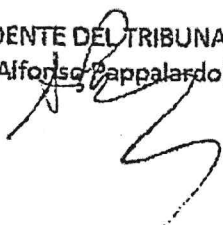
Vengono indicati quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del protocollo la dr.ssa Barbara Nestore (Tribunale), il dott. Alfredo Manca (Procura), l'avv. Cosimo Lodesero (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati) e l'Avv Pasquale Di Natale (Camera Penale), con il coordinamento del dott. Valerio Fracassi, presidente della sezione gip-gup.

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente e al Procuratore Generale della Corte d'Appello di Lecce, al Prefetto di Brindisi, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione

Penitenziaria, al Questore di Brindisi, al Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi e la pubblicazione sul sito del Tribunale.

Brindisi, 9 aprile 2020

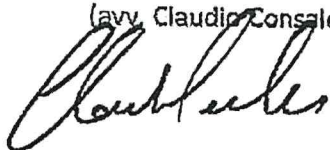
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(dr. Alfonso Pappalardo)



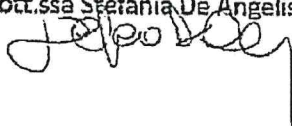
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dr. Antonio De Donno)



IL PRESIDENTE C.O.A.
(avv. Claudio Consales)



IL PRESIDENTE A.N.M.
(dott.ssa Stefania De Angelis)



IL PRESIDENTE CAMERA PENALE
(Avv. Pasquale Annicchiarico)

